

Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza

di
**Giuliano Cazzola
Domenico Comegna**

ADAPT
LABOUR STUDIES
e-Book series
n. 63

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

DIREZIONE

Michele Tiraboschi (*direttore responsabile*)

Lilli Casano

Pietro Manzella (*revisore linguistico*)

Emmanuele Massagli

Flavia Pasquini

Pierluigi Rausei

Francesco Seghezzi (*direttore ADAPT University Press*)

Silvia Spattini

Francesca Sperotti

Davide Venturi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Laura Magni (*coordinatore di redazione*)

Maddalena Magni

Francesco Nespoli

Lavinia Serrani



@ADAPT_Press @adaptland @bollettinoADAPT

Legge di bilancio 2017: i provvedimenti in materia di assistenza e previdenza

di
**Giuliano Cazzola
Domenico Comegna**

ISBN 978-88-98652-77-8

© 2017 ADAPT University Press – Pubblicazione on-line della Collana ADAPT

Registrazione n. 1609, 11 novembre 2001, Tribunale di Modena

INDICE

Esiste una priorità “pensioni”?	1
Uno sguardo d’insieme	5
E la Fase II?.....	10
Le nuove norme in sintesi	11
Tavole riepilogative	25
Il tormentone della perequazione.....	31
Allegati e tabelle.....	36
Glossario.....	54

APPENDICE

Slide di ricapitolazione	57
<i>Notizie sugli autori</i>	91

Esiste una priorità “pensioni”?

Occorre partire dall'accordo tra Governo e confederazioni sindacali (si veda *infra*, allegato 1) che in un Paese innamorato delle pensioni ha conquistato, a suo tempo, i titoli d'apertura di tutti i quotidiani. Ma sul piano tecnico le cose non stavano così. Infatti, come indicato nella premessa del documento, sottoscritto il 28 settembre scorso, si trattava di un verbale in cui sono sintetizzati «gli elementi di fondo emersi nel corso di una discussione approfondita e circostanziata sulle problematiche aperte in campo previdenziale, una discussione che ha fatto emergere un giudizio articolato da parte dei soggetti del confronto e che per le OO.SS. non esaurisce gli elementi della loro piattaforma». Tuttavia, sul piano politico, l'evento è stato importante per diversi motivi. Innanzitutto, per l'ampiezza degli argomenti affrontati sia pure in termini programmatici e suddivisi in una Fase I collocata nella sessione di bilancio ed in una Fase II, con caratteristiche apparentemente più strutturali, rinviata ad un confronto successivo. In secondo luogo, per gli effetti che il verbale ha prodotto nell'ambito d'iniziativa dei protagonisti. Il precedente Esecutivo, sottoposto da mesi al fuoco incrociato dei demagoghi di ogni risma sul tema delle pensioni, è riuscito a farsi coprire le spalle da parte dei sindacati (Cgil compresa), mentre le confederazioni hanno potuto rientrare, da protagoniste, in una partita per loro decisiva (come quella della previdenza), anche a costo di qualche

mediazione. Tutto sommato, ci ha guadagnato anche il Paese, visto che fino ad allora ad orientare l'opinione pubblica in questa delicatissima materia erano soltanto i conduttori dei talk show, che agitavano le pensioni come una clava, al solo scopo di fare audience, anche a costo di avvelenare i pozzi del vivere civile, seminando demagogia ed invidia sociale. Ma il vantaggio è rimasto solo questo, perché siamo tuttora dell'avviso che le pensioni non fossero una priorità nell'attuale fase economica, finanziaria e sociale del Paese. Le misure a favore degli anziani, infatti, non sono una priorità, dal momento che – per quanto riguarda la povertà e l'esigenza di inclusione sociale – la loro non è certamente la condizione peggiore, rispetto a quella di altre coorti della popolazione. Ha trattato l'argomento, anche, lo *Scenario economico* del Centro Studi della Confindustria (CSC)¹, sottolineando appunto il seguente dato di fatto. «Per fronteggiare questa grave situazione» – scrive il CSC – «si discute di inserire nella Legge di bilancio per il 2017 un bonus per le pensioni più basse senza neppure condizionarlo all'ISEE o ad altre misure di capacità di spesa familiare. Tuttavia, i dati mettono in luce come il gruppo sociale dei pensionati abbia potuto fare affidamento, anche negli anni della crisi, su una sostanziale tenuta dei redditi. Anzitutto, infatti, la spesa pubblica previdenziale in Italia, pur essendo già la più elevata tra i paesi europei (15,8% del PIL nel 2015, contro l'11,3% medio UE nel 2013) è continuata ad aumentare: +15,9% tra il 2008 e il 2015. Una spesa previdenziale così alta e in crescita» – prosegue il documento – «spiazza altre voci importanti di spesa. Il pagamento delle pensioni assorbe quasi un terzo della spesa pubblica e poco meno del 60% delle uscite per prestazioni sociali, comprese quelle sanitarie (all'esclusione sociale va solo lo 0,7%)». Inoltre, «nell'ultimo decennio la povertà è aumentata so-

¹ [*Le sfide della politica economica*](#), Scenari economici, 2016, n. 27, 30-31.

prattutto tra i giovani e i minori, mentre è rimasta sostanzialmente stabile tra gli anziani. Prima della crisi la percentuale di persone in povertà assoluta tra gli *over* 65 era superiore a quella in tutte le altre classi di età. Oggi è la più bassa (4,1% contro il 10,9% tra i minori e il 9,9% per i 18-34enni [...]). Ma c'è dell'altro. «Un'indicazione simile» – insiste il CSC – «deriva dalla disaggregazione per condizione professionale del capo famiglia: i nuclei guidati da un pensionato sono gli unici per cui l'incidenza della povertà è diminuita durante la crisi, attestandosi al 3,8% nel 2015 contro il 6,1% medio. La povertà è invece cresciuta molto per le famiglie con a capo un disoccupato, al 19,8%, +12,8 punti percentuali dal 2007. E nemmeno avere un lavoro» – sottolinea il report – «mette al riparo dalla povertà: +4 punti percentuali l'incidenza per i nuclei guidati da un occupato». Non siamo quindi i soli che ci ostiniamo a ripetere che non esiste l'equazione anziano/pensionato = povero; che condizioni di disagio e difficoltà sono molto più diffuse tra i giovani non solo minorenni; che le famiglie di pensionati/anziani si sono difese meglio durante la crisi. Certo, all'interno di una popolazione di 16,3 milioni di persone (quanti sono i pensionati in Italia), vi sono tanti soggetti e famiglie in condizioni di povertà. A tali situazioni sarebbe stato meglio provvedere, però, attraverso l'apposito disegno di legge delega per il contrasto alla povertà (peraltro collegato alla legge di bilancio del 2016 e a rischio di finire nel dimenticatoio), trasferendo su di esso parte degli importanti stanziamenti destinati alle pensioni. Ed è poi singolare che per molti mesi, in un confronto che era dedicato anche ai temi del lavoro, si sia trattato solo di misure rivolte, direttamente o indirettamente, al sistema pensionistico e quindi ai pensionati e, soprattutto, ai pensionandi (con l'aggiunta del varo dell'ottava salvaguardia per i c.d. esodati). Basti pensare ad un dato di fatto inquietante. A torto o a ragione l'incentivo della decontribuzione a favore delle nuove assunzioni

è stata una misura importante nel quadro delle politiche economiche fino ad ora condotte. Sappiamo che i lavoratori assunti nel 2015 sono coperti fino a tutto il 2018 e che quelli assunti nel 2016 lo sono, per una quota inferiore, fino alla fine del 2017. Ma che cosa sarà previsto per coloro che iniziano a lavorare nel 2017? Come vedremo, commentando le norme approvate nella legge di bilancio, l'impegno in questa materia è stato ulteriormente ridimensionato, anche se tutti gli osservatori concordano nel ritenere che la riduzione del cuneo fiscale e contributivo sia una delle principali esigenze della "ditta" Italia. Si prevede, per il solo settore privato, uno **sgravio contributivo per le nuove assunzioni** con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di **alternanza scuola-lavoro** o periodi di **apprendistato**. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (comma 308, legge di bilancio per il 2017).

Uno sguardo d'insieme

Passando all'esame dei contenuti in tema di previdenza (anche se la caratteristica dei provvedimenti è piuttosto di matrice assistenziale), il "pezzo pregiato" è sicuramente l'APE (sigla di "anticipo pensione") nelle tre versioni: volontaria, sociale e aziendale. L'impostazione è corretta: chi chiede il prestito bancario (l'APE non è una pensione anticipata) per poter affrontare situazioni di bisogno sue e della sua famiglia potrà disporre – entro certi limiti d'importo del trattamento pensionistico – di agevolazioni fiscali tendenti a rendere gratuite le rateizzazioni ventennali di restituzione del prestito gravanti sulla pensione dal momento in cui gli sarà liquidata al raggiungimento dei requisiti previsti (ecco l'APE sociale); chi effettuerà tale scelta per altri motivi privati (APE volontaria) dovrà pagarsela (ed è giusto così) anche se potrà contare – comunque – sulla prevista esenzione fiscale del prestito e sulla possibilità di cumularlo con il reddito di un'attività lavorativa. In sintesi, i contenuti del verbale del settembre scorso sono stati riportati nei commi 186-196 dell'articolo unico della legge di bilancio (l. n. 232/2016). L'APE aziendale è rivolto alla gestione del personale in esubero. Funziona con gli stessi meccanismi dell'APE volontario, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro.

Tralasciando le misure adottate in precedenza (in sostanza, qualche sospensione e rinvii nell'applicazione di talune norme), la

legge di bilancio (al comma 214) non solo ha promosso un'ottava salvaguardia per i c.d. esodati, portando (come vedremo più avanti) a 200mila le persone che potranno andare in quiescenza con le regole previgenti, ma ha introdotto cambiamenti sostanziali su alcuni aspetti dell'impianto del 2011 (la riforma Fornero) ed altri ne prefigura ancor più consistenti. Anche in questo caso sarebbe sbagliato – come si suol dire – gettare il bambino con l'acqua sporca del bagnetto: il comma 195 riguardante il cumulo di contributi versati in differenti gestioni assicurative risolve, in modo equo, un problema causato da un errore compiuto nella trascorsa Legislatura. Analoghe considerazioni potrebbero essere fatte – sia pure con qualche *caveat* in più – per l'equiparazione della *no tax area* per tutti i pensionati (comma 210). La stessa operazione sperimentale dell'APE – pur con parecchi limiti e rischi di cui parleremo – può essere considerata un “male minore” ed un modo per eludere l'introduzione di quella flessibilità in uscita di carattere strutturale sostenuta, sia pure con soluzioni diverse, da tutte le forze politiche e sociali e persino dal presidente dell'Inps, con un ardore degno di miglior causa e con qualche scorrettezza sul piano istituzionale. Il giudizio diventa più problematico se si considerano altre norme. In materia di lavori usuranti è sostanziale la revisione (commi 206-209) di quanto previsto non solo dalla riforma Fornero, ma anche dalla disciplina imposta nel 2008 dall'allora Ministro Cesare Damiano ed attuata dal suo successore Maurizio Sacconi (d.lgs. n. 67/2011). È vero che quell'insieme di norme avevano, nei fatti, resa impraticabile la possibilità di avvalersi delle tutele previste. Infatti, “il cavallo non aveva bevuto”. O, meglio, non era riuscito a bere. Nel 2011 erano state presentate 11mila domande di cui solo 3mila accolte perché conformi ai requisiti richiesti. Poi è calato il silenzio: negli anni seguenti i Governi stanziavano puntualmente le risorse e il Tesoro le recuperava, inutilizzate, a fine anno. In sostanza,

nell'insieme, ben 1,4 miliardi destinati ad anticipare il pensionamento dei lavoratori “usurati” sono finiti... in cavalleria. Le modifiche, tuttavia, sono significative e sembrano rispondere – come in altri casi – piuttosto ad una logica di favorire comunque il pensionamento anticipato anziché tutelare i lavoratori effettivamente usurati. Gli sconti sono presto detti: è soppresso l'anno di “finestra mobile”; viene anticipata al 2017 la messa a regime della disciplina riguardante i requisiti che devono essere presenti nella vita lavorativa; si esclude fino al 2027 l'adeguamento automatico all'attesa di vita; scompare la condizione di svolgere mansioni usuranti anche nell'anno precedente l'andata in pensione. C'è poi la questione dei lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno 6 anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento. Con almeno 36 anni di versamenti contributivi questi lavoratori possono usufruire dell'APE sociale (con i vantaggi connessi). Qui si pone un problema di aggettivi. Infatti, il verbale di sintesi tra Governo e sindacati del 28 settembre usava dei termini diversi: ovvero la condizione della «gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale», con riferimento alla tabella Inail (allegato A al disegno di legge). Il testo definitivo della legge si limita ad indicare 11 specifici profili professionali.

Per rimanere, poi, nell'ambito delle modifiche strutturali della normativa precedente si devono annoverare le seguenti misure:

- a. l'abolizione a partire dal 1° gennaio 2018 (in precedenza l'applicazione era stata sospesa) della penalizzazione economica in caso di pensione anticipata prima dei 62 anni di età (comma 194);

- b. il superamento dell'elevazione graduale al 33% dell'aliquota contributiva dei parasubordinati titolari di partita IVA, i c.d. freelance (anche in questo caso si tratta della revisione di un aumento in precedenza previsto). L'aliquota viene fissata al 25% (con una riduzione di quella già in vigore del 27%).

Assai discutibile è quanto previsto per i c.d. lavoratori precoci (coloro che hanno iniziato a versare contributi corrispondenti a lavoro effettivo almeno 12 mesi prima di aver compiuto 19 anni). I requisiti previsti per andare in quiescenza con 41 anni di versamenti sono i seguenti: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno 3 mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%; svolgimento da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attività lavorative c.d. usuranti. Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita. In sostanza, si effettua, dal prossimo 1° maggio, uno "sconto" rispetto ai requisiti anagrafici vigenti (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne), salvo prevedere una "ripartenza" grazie all'aggancio automatico. In fin dei conti, uno dei "pezzi pregiati" della riforma Fornero – il superamento del trattamento di anzianità – viene in-

stradato su di un percorso pieno di insidie, difeso da una fragile frontiera sulla quale prima o poi il Parlamento aprirà ulteriori vie d'uscita.

E la Fase II?

Poi, ci sarà la Fase II? Sopravvivrà alla crisi di Governo e alla corsa verso le elezioni anticipate? Il Governo e i sindacati si erano impegnati nel verbale di sintesi citato ad aprire una nuova fase di confronto caratterizzata da misure più strutturali: favorire una maggiore flessibilità in uscita all'interno del sistema contributivo, anche con una revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l'assegno sociale) per l'accesso alla pensione anticipata; valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali; valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita nell'ambito del necessario rapporto tra demografia e previdenza e mantenendo l'aggancio alla speranza di vita. Poi, sempre in questa nuova fase annunciata c'è l'oggetto misterioso della "pensione contributiva di garanzia", che dovrebbe, nelle intenzioni, "mettere in sicurezza" l'avvenire pensionistico dei giovani.

Le nuove norme in sintesi

La crisi determinata dal voto nel referendum del 4 dicembre ha praticamente interrotto l'iter del disegno di legge di bilancio per il 2017. Il Senato ha festeggiato la resurrezione approvando il medesimo testo varato dalla Camera. È il caso allora di soffermarsi sui primi commenti desunti dai dossier dei servizi parlamentari. Si prevede la possibilità, per l'**Inail** (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere **quote di fondi comuni di investimento** di tipo chiuso, dedicati all'attivazione di startup innovative, ovvero costituire e partecipare a startup di tipo societario, intese all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (comma 82). Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle **cas-se previdenziali** o da **fondi pensione** nel limite del 5% dei loro *asset*. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (comma 99).

Si riduce l'**aliquota contributiva** dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla **gestione separata Inps**, portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018 (comma 165).

Si introduce l'**anticipo finanziario a garanzia pensionistica** (c.d. APE volontaria).

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.

L'APE è previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'APE richiedibile sono determinate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista la istituzione di un fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'Inps sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'APE (comma 185).

L'**APE sociale** consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni di disagio e difficoltà.

Anche l'APE sociale è previsto in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica, pure per questa fattispecie, i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione. Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: età anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono,

da almeno 6 anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti annuali di 8mila euro per i lavoratori dipendenti e di 4.850 euro per quelli autonomi. L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su 12 mensilità all'anno. Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di

garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

L'APE aziendale è rivolto alla gestione del personale in esubero. Funziona con gli stessi meccanismi dell'APE volontario, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro (anche attraverso enti bilaterali, fondi di solidarietà). Deve essere esercitato nel quadro della contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione. Serve il consenso del lavoratore. Il datore di lavoro, l'ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono versare in un'unica soluzione all'Inps un contributo correlato alla retribuzione percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

Si interviene sulla disciplina della **c.d. "14a"**, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la 14^a venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possiede un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo Inps (pari, per il 2017, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo Inps (comma 187).

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (**c.d. RITA**), ossia la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pen-

sionistici del regime obbligatorio (commi 188-193). La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'Inps. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto. La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (comma 190).

Si esclude a regime l'applicazione della riduzione percentuale (**c.d. penalizzazione**) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (c.d. "riforma Fornero") sui **trattamenti pensionistici anticipati** (comma 194).

Si interviene sulla disciplina del **cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi**, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso all'istituto (commi 195-198). In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilità di avvalersi del

cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate (comma 198).

Si introduce la possibilità per i **c.d. lavoratori precoci**, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un **requisito contributivo ridotto di 41 anni** (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilità di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto (commi 199-205) i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali:

- stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno 3 mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;

- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;
- svolgimento da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito di determinate professioni, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (si veda l'allegato C):
 - a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
 - b) Conduuttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
 - c) Conciatori di pelli e di pellicce;
 - d) Conduuttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
 - e) Conduuttori di mezzi pesanti e camion;
 - f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
 - g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
 - h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
 - i) Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
 - l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
 - m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti);
- lavoratori che svolgono attività lavorative c.d. usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non è cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L'accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto è comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui, se dal monitoraggio delle domande emerge uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita sulla base di specifici criteri di priorità (da definire con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono **attività usuranti**. In particolare, si prevede che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell'apposito fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026.

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (c.d. **no tax area per i pensionati**), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (commi 210-211, legge di bilancio per il 2017).

Si realizza l'**ottavo intervento di salvaguardia** in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei **c.d. esodati**). L'intervento opera essenzialmente attraverso l'incremento dei contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. La salvaguardia è volta a garantire l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, portando il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati ad un totale complessivo di poco più di 200mila beneficiari. L'ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del c.d. fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio (commi 219-220). L'Ufficio parlamentare del bilancio (**Upb**) aveva messo in guardia in un apposito dossier contro le forzature che si stavano facendo, nella legge di bilancio, in materia di pensioni. In particolare l'UPB evidenziava che, con l'ottava salvaguardia per gli esodati, sarebbero cambiate la logica e la finalità del provvedimento. «Al di là dei dettagli di funzionamento, emerge una considerazione di carattere generale», ricordavano dall'Upb. «Sinora le deroghe alla riforma "Fornero" sono state tutte veicolate da salvaguardie a frequenza annuale o infra-

annuale [...], rivolte esclusivamente al passato, cioè a gruppi di lavoratori che, diversi per quanto riguarda altri requisiti, nel 2011 condividevano tutti una sufficiente prossimità al pensionamento. Di salvaguardia in salvaguardia questo requisito comune si è dilatato, e l'ottava salvaguardia è giunta a includere coloro che, con le vecchie regole, avrebbero visto decorrere la pensione **entro 7 anni dall'entrata in vigore** della riforma "Fornero" (6 gennaio 2019)»¹.

Tabella riepilogativa delle operazioni di salvaguardia. Certificazioni e pensioni liquidate (agosto 2016)

Operazione salvaguardia	Limite numerico massimo di soggetti salvaguardati previsto dalla legge *	Certificazioni accolte	Certificazioni non accolte	Domande giacenti	Pensioni liquidate
1^ SALVAGUARDIA	64.374	64.374	6.766	-	56.463
2^ SALVAGUARDIA	29.741	17.531	8.110	451	13.662
3^ SALVAGUARDIA	7.554	7.202	6.494	60	7.141
4^ SALVAGUARDIA	3.572	3.424	1.478	14	3.410
5^ SALVAGUARDIA	3.871	3.510	5.505	49	3.474
6^ SALVAGUARDIA	37.054 * *	20.513	12.281	411	17.000
7^ SALVAGUARDIA	26.300	11.525	13.875	964	5.466
Totale	172.466	128.079	54.509	1.949	106.616
* Limite numerico massimo rideterminato dall'art. 1, comma 270 della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016)					
** Il limite numerico di 32.100 previsto dalla L. 124/2013 e dalla L.147/2014 è stato rivisto a seguito del procedimento attuato dalla Conferenza dei Servizi relativa alle sei salvaguardie, conclusasi il 9/11/2015, includendo, ai sensi dell'art. 1, comma 193, della L. 147/2013, il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo o permesso per legge 104/92 eccedenti il limite numerico predetto (4954 soggetti)					

Fonte: INPS, [Report salvaguardie. Situazione Agosto 2016](#), 2016, 2

Visto il sostanziale fallimento dell'opzione (non più di 200 domande accolte), si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il

¹ UPB, [Flash 4/2016 – Una mappa dei canali di pensionamento con requisiti ridotti previsti dal DDL di bilancio per il 2017](#), 2 dicembre 2016.

c.d. part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l'istituto prevede la possibilità, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.

Si interviene in materia di **fondi di solidarietà bilaterali**. Per quanto concerne i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilità, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anziché nei successivi 5 anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilità di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà, previo versamento delle relative somme.

Con riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristruttura-

zione o fusione e fino al 31 dicembre 2019, si consente, altresì, una riduzione, su domanda, del contributo straordinario volto a finanziare gli assegni straordinari per il sostegno al reddito (comma 235).

Opzione donna

È estesa alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano 57 o 58 anni, rispettivamente per dipendenti e autonome, ma non i 3 mesi in più previsti dalle **aspettative di vita**. Restano fissi gli altri paletti: almeno 35 anni di contributi, oltre all'età anagrafica (che dal 2016 è di 57 anni e 7 mesi per le dipendenti e 58 anni e 7 mesi per le autonome). Il **calcolo della pensione** continuerà ad essere interamente contributivo. Dal momento della maturazione del requisito, per la decorrenza si applica la **finestra mobile** (12 mesi per le dipendenti, 18 per le autonome).

Anche le lavoratrici nate nell'ultimo trimestre 1957-1958 potranno dunque fruire dell'opzione, a condizione che abbiano accumulato 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che le nate dal 1° ottobre al 31 dicembre del 1958 (o del 1957 se autonome), maturano il diritto all'opzione entro il 31 luglio 2016. Ciò in quanto bisogna tener conto degli effetti di un adeguamento (demografico) di 3 mesi nel 2013 e di altri 4 mesi nel 2016: un totale di 7 mesi. Un esempio per capire meglio. Una operaia o impiegata nata il 15 dicembre 1958 raggiunge il diritto il 15 luglio 2016 e pertanto potrà incassare la pensione dopo altri 12 mesi, vale a dire dal 1° agosto 2017.

La nuova Opzione donna

	Requisito contributivo	Requisito anagrafico	Finestra mobile
Dipendenti private	35 anni al 31 dicembre 2015	57 anni al 31 dicembre 2015	12 mesi
Autonome	35 anni al 31 dicembre 2015	58 anni al 31 dicembre 2015	18 mesi
Dipendenti pubbliche	34 anni, 6 mesi, 16 giorni al 31 dicembre 2015	57 anni al 31 dicembre 2015	12 mesi

Tavole riepilogative

Gli interventi previdenziali della legge di bilancio	
Argomento	Dettagli
APE	A partire dal 1° maggio 2017 ci si potrà ritirare dal lavoro aderendo all'APE. L'opzione consentirà di percepire l'assegno Inps, con un finanziamento di una banca (provvista finanziaria) per l'erogazione della pensione dall'accesso anticipato, fino alla maturazione dei requisiti effettivi (quelli ordinari). Tre le condizioni richieste: avere un'età non inferiore a 63 anni, raggiungere il diritto al pensionamento entro 3 anni e 7 mesi e maturare un trattamento d'importo non inferiore a 703 euro mensili. La restituzione del prestito, che include interessi e premio assicurativo (che copre la premorienza), è diluita su 20 anni.
APE volontario	Per avvalersi dell'APE volontario sarà richiesta un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, ma nessun requisito reddituale. Il costo stimato si aggirerà attorno al 4,6-4,7% (costo finanziamento). Per cui, nell'ipotesi di una pensione di 1.500 euro mensili, con un anticipo di 3 anni e 7 mesi si avrebbe un prelievo sulla rata mensile di circa il 16% (più o meno 240 euro).
APE sociale	È riservato solo ad alcune categorie di lavoratori: 1. coloro che si trovano in stato di disoccupazione e

	<p>che abbiano esaurito l'indennità Inps da almeno 3 mesi, cui è richiesta una anzianità contributiva di almeno 30 anni;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. i lavoratori che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni; 3. gli invalidi con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% (anche qui è richiesta un'anzianità contributiva di almeno 30 anni); 4. i dipendenti che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa attività per le quali è richiesto un impegno difficoltoso e rischioso (gli operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia, conciatori, maestre d'asilo, ecc.) che abbiano maturato una anzianità contributiva di almeno 36 anni. <p>L'APE sociale consisterà in un trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro al mese (non è soggetto a rivalutazione) che accompagnerà le 4 categorie sopra individuate al raggiungimento della pensione. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti annuali di 8mila euro per i lavoratori dipendenti e di 4.850 euro per quelli autonomi.</p>
APE aziendale	<p>È rivolto alla gestione del personale in esubero. Funziona con gli stessi meccanismi dell'APE volontario, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro. Tale possibilità dovrà essere esercitata nel quadro della contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione.</p>
Penalizzazioni prima dei 62 anni	<p>È cancellata definitivamente la riduzione prevista per chi va in pensione ad un'età inferiore a 62 anni. Queste penalizzazioni, che servivano a scoraggiare alla pensione anticipata (un punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni e di 2 punti percentuali per gli anni di anticipo rispetto ai 60 anni di</p>

	età) erano già state sospese sino al 2017, grazie all'intervento della legge di stabilità 2015.
14^a mensilità	La 14 ^a rappresenta un importo aggiuntivo (esente fiscalmente) pagato insieme alla rata di pensione di luglio. Viene riconosciuta ai pensionati con più di 64 anni che hanno un reddito lordo annuale fino a 9.787 euro. Nel 2017 l'asticella si alza fino a 13.050 euro (ossia 2 volte, anziché 1,5 volte il minimo Inps). L'Inps stima che la platea dei beneficiari si allargherà comprendendo circa 1,5 milioni di pensionati.
Collaboratori	I collaboratori coordinati e contributivi titolari di partita IVA (i c.d. freelance), iscritti alla gestione separata Inps e non titolari di pensione o già titolari di diversa copertura previdenziale, pagavano un contributo pari al 27% dei compensi. A partire dal 1° gennaio 2017 l'aliquota scende al 25%.
Cumulo gratuito	Gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei propri contributi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata e/o a quella di vecchiaia. Il criterio di calcolo dell'assegno non seguirà la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma sarà applicato il <i>pro rata</i> con le regole in vigore in ciascuna gestione. Con il cumulo gratuito si potrà dunque sfruttare l'intero patrimonio contributivo, senza pagare somme (a volte notevoli) per la ricongiunzione, o attendere l'apertura della "finestra" di 22 mesi per la pensione anticipata prevista per la totalizzazione.
Esodati	Ennesimo scudo contro l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. È l'ottavo intervento che permette a circa 30mila persone rimaste senza lavoro di percepire la pensione. Operazione che dovrebbe definitivamente chiudere il cerchio sulla discussa vicenda. Le "categorie" interessate sono le so-

	<p>lite: i soggetti che hanno cessato l'attività e sono autorizzati alla prosecuzione volontaria, i mobilitati, ex dipendenti di ditte fallite, ecc. che maturano la pensione con decorrenza entro gennaio 2019.</p>
Opzione donna	<p>Proroga dell'opzione donna, con rettifica per le lavoratrici precedentemente escluse, ossia quelle donne che avevano compiuto i 57-58 anni nell'ultimo trimestre del 2015 (circa 4mila persone). La nuova norma introdotta dalla legge di bilancio 2017, coinvolge le lavoratrici che hanno raggiunto i requisiti anagrafici entro il 2015 e che erano rimaste escluse dalla proroga varata lo scorso anno. Attenzione: lo slittamento del termine non cancella però l'adeguamento dell'età alle speranze di vita, né tantomeno la c.d. "finestra mobile", il meccanismo che fa decorrere la prestazione dal 13° mese successivo (19° mese per le autonome) a quello in cui si raggiungono i requisiti.</p>
No tax area	<p>La <i>no tax area</i>, le detrazioni che consentono di non pagare le tasse, sarà estesa anche ai pensionati con età inferiore a 75 anni. Inoltre il limite della tassazione sarà elevato a 8.125 euro per tutti i pensionati.</p>
RITA	<p>È la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.</p>

La 14^a mensilità		
Pensionati con reddito sino a 9.787 euro (1,5 volte minimo Inps)		
Ex dipendenti	Ex autonomi	Importo 14^a
Fino a 15 anni di contribuzione	Fino a 18 anni di contribuzione	437
Oltre 15 e fino a 25 anni	Oltre 18 e fino a 28 anni	546
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	655
Pensionati con reddito da 9.787 a 13.050 euro (2 volte minimo Inps)		
Ex dipendenti	Ex autonomi	Importo 14^a
Fino a 15 anni di contribuzione	Fino a 18 anni di contribuzione	336
Oltre 15 e fino a 25 anni	Oltre 18 e fino a 28 anni	420
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	504

Categoria per categoria, quanto costa la pensione 2017	
Dipendenti	33% fino a 46.123 euro (di cui 23,81% pagato dal datore di lavoro e il 9,19% dal dipendente). L'aliquota sale al 34% sulla quota eccedente (l'aumento è a totale carico del lavoratore)
Artigiani	23,55% sino a 46.123 euro e 24,55% per la quota eccedente sino al massimale di 76.872 euro. È comunque dovuto un contributo annuo minimo di 3.600 euro
Commercianti	23,64% sino a 46.123 euro e 24,64% per la quota eccedente sino al massimale di 76.872 euro. È comunque dovuto un contributo annuo minimo di 3.613 euro
Parasubordinati non iscritti ad altre forme di previdenza	31,72% sino al massimale di 100.324 euro*
Parasubordinati iscritti ad altre forme di previdenza o titolare di pensione	24% sino al massimale di 100.324 euro*
Titolari di partita IVA	25,72% sino al massimale di 100.324 euro*
* Per 2/3 il contributo è a carico del committente e per 1/3 del lavoratore. I professionisti con partita IVA pagano il contributo per intero, ma possono scaricare il 4% sul cliente nella fattura.	

Il tormentone della perequazione

Da quasi 20 anni è in vigore un meccanismo che, in linea generale, prevede l'indicizzazione piena solo per le quote di pensioni più basse e una parziale per le quote di pensioni superiori. Sulle indicizzazioni ci sono stati molti interventi, spesso contraddittori e con l'unico scopo di produrre risparmi di sistema che però non hanno mai avuto una finalizzazione di sostegno al sistema delle pensioni. In alcuni periodi le pensioni non hanno ricevuto alcuna perequazione mentre in altri le prestazioni hanno subito differenziali indicizzazioni che hanno tuttavia prodotto una riduzione strutturale e non più recuperabile nel valore delle prestazioni. Per questo la Consulta e la Corte di Cassazione si sono espresse negativamente verso questi provvedimenti.

2007 e anni precedenti. Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.382,91 euro lordi mensili); 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo (da 1.382,92 a 2.304,85 euro lordi mensili); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.304,86 euro lordi mensili).

2009-2010. Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 5 volte il trattamento minimo (fino a 2.217,80

euro lordi mensili nel 2009 e 2.288,80 euro nel 2010); 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo (da 2.217,81 euro lordi mensili nel 2009 e da 2.288,81 euro nel 2010).

2011. Terminato il triennio previsto di ampliamento della quota di pensione coperta integralmente dall'inflazione, si torna alla situazione del 2007.

2012-2013. Il Governo Monti, con la manovra “salva Italia” di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013. Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili nel 2012, e 1.443 nel 2013). Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione.

2012-2016. Il d.l. n. 65/2015 (convertito dalla l. n. 109/2015), emanato in seguito alla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato il “blocco” dell'indicizzazione per il biennio 2012-2013 delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo, ha sostanzialmente riformulato le regole come segue.

Per gli anni 2012 e 2013:

- 100% dell'Istat fino a 3 volte il minimo Inps;
- 40% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- 20% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo;
- 10% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre 6 volte il minimo.

Per gli anni 2014 e 2015:

- 100% dell'Istat fino a 3 volte il minimo Inps;
- 8% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;

- 4% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo;
- 2% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre 6 volte il minimo.

Per il 2016:

- 100% dell'Istat fino a 3 volte il minimo Inps;
- 20% oltre 3 e fino a 4 volte il minimo;
- 10% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo;
- 5% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo;
- nessuna rivalutazione oltre sei volte il minimo.

Dal 2017 avrebbe dovuto essere ripristinata l'indicizzazione precedentemente in vigore, ossia indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo; 90% sulla quota di pensione compresa tra 3 e 5 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di pensione superiore a 5 volte il trattamento minimo. Ma la legge di stabilità 2016 ha prorogato il regime provvisorio in vigore nel 2015 a tutto il 2018.

Indicizzazione 2012

Importo della pensione al dicembre 2011	Aumento
Fino a euro 1.406	+2,7% (100% Istat)
Da euro 1.406 a euro 1.924	+1,08% (40% Istat)
Da euro 1.924 a euro 2.405	+0,54% (20% Istat)
Da euro 2.405 a euro 2.886	+0,27% (10% Istat)
Oltre euro 2.886	0

Indicizzazione 2013

Importo della pensione al dicembre 2012	Aumento
Fino a euro 1.443	+3% (100% Istat)
Da euro 1.443 a euro 2.405	+1,2% (40% Istat)
Da euro 2.405 a euro 2.477	+0,6% (20% Istat)
Da euro 2.477 a euro 2.973	+0,3% (10% Istat)
Oltre euro 2.973	0

Indicizzazione 2014

Importo della pensione al dicembre 2013	Aumento
Fino a euro 1.487	+1,2% (100% Istat)
Da euro 1.487 a euro 1.982	+0,096 (8% Istat)
Da euro 1.982 a euro 2.478	+0,048% (4% Istat)
Da euro 2.478 a euro 2.973	+0,024% (2% Istat)
Oltre euro 2.973	0

Indicizzazione 2015

Importo della pensione al dicembre 2014	Aumento provvisorio	Aumento definitivo
Fino a euro 1.503	+0,30% (100% Istat)	+0,20% (100% Istat)
Da euro 1.503 a euro 2.004	+0,285% (95% Istat)	+0,190% (95% Istat)
Da euro 2.004 a euro 2.505	+0,225% (75% Istat)	+0,015% (75% Istat)
Da euro 2.505 a euro 3.006	+0,0150% (50% Istat)	+0,01% (50% Istat)
Oltre euro 3.006	+0,135% (45% Istat)	+0,09% (45% Istat)

Prestazione	2014	2015	2016*
Trattamento minimo	500,88	502,39	501,38
Assegno sociale	447,17	448,52	447,62
Pensione sociale	368,52	369,63	368,89
Ex milione al mese	637,32	638,83	637,82

*Indicizzazione delle pensioni per il 2016. L'indice Istat dell'inflazione 2015 è risultato negativo e pertanto dal 1° gennaio 2016 non viene riconosciuta alcuna rivalutazione delle pensioni, quindi nessun aumento dell'assegno. Inoltre, poiché l'indice di inflazione provvisorio per la rivalutazione delle pensioni nel 2015 era stabilito nello 0,3%, ma è stato definitivamente fissato dall'Istat nello 0,2%, dal 1° gennaio 2016 le pensioni si sarebbero dovute ridurre di quanto corrisposto in più nel 2015, cioè lo 0,1%. Per evitare una rivalutazione negativa, la legge di stabilità 2016 ha previsto che a gennaio fossero messi in pagamento gli importi "corretti" sulla base dell'inflazione definitiva 2014, ma senza alcuna trattenuta riferita al 2015. Il conguaglio si farà, ma solo nel 2017; cosa che in realtà non avverrà in quanto anche per quest'anno l'indice d'inflazione risulta pari a 0.

Allegati e tabelle

Allegato 1 – Verbale di sintesi del 28 settembre 2016

A seguito del confronto avviato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24 maggio 2016, Governo, CGIL, CISL e UIL con il presente verbale sintetizzano gli elementi di fondo emersi nel corso di una discussione approfondita e circostanziata sulle problematiche aperte in campo previdenziale, una discussione che ha fatto emergere un giudizio articolato da parte dei soggetti del confronto e che per le OO.SS. non esaurisce gli elementi della loro piattaforma.

In particolare, al fine di favorire l'equità sociale, di aumentare la flessibilità delle scelte individuali, di eliminare gli ostacoli alla mobilità lavorativa e di sostenere i redditi da pensione più bassi, il Governo e le OO.SS. concordano sull'obiettivo di adottare alcune delle misure elencate di seguito già a partire dalla prossima legge di bilancio ("fase I") e di tenere aperto un confronto costruttivo e di merito su ulteriori interventi di riforma previdenziale nel corso del 2017 ("fase II").

FASE I

Il Governo e le OO.SS. concordano sull'obiettivo di sostenere i redditi medio-bassi da pensione (punti 1 e 2).

1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione

Completando il percorso avviato con la scorsa Legge di Stabilità partendo dai pensionati con più di 74 anni, si prevede l'aumento della detrazione d'imposta (riconosciuta fino a 55.000 euro) per tutti i pensionati al fine di uniformare la loro *no tax area* a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro).

2. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso

Si prevede un intervento sulla somma aggiuntiva (la cosiddetta "quattordicesima mensilità") teso sia ad aumentare gli importi corrisposti, sia ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1,2 milioni di pensionati. Ciò sarà realizzato sia attraverso un aumento dell'importo per gli attuali beneficiari (circa 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS), sia attraverso l'erogazione della quattordicesima anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo INPS (circa 1.000 euro mensili nel 2016) nella misura prevista oggi.

Il Governo e le OO.SS. concordano sull'obiettivo di adottare interventi di equità sociale e di sostegno alla flessibilità in uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori con periodi contributivi in gestioni diverse, per i lavoratori precoci e per i lavori usuranti (punti 3, 4 e 5).

3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi

Si conviene sull'obiettivo di consentire la possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. Tale possibilità potrà essere esercitata senza oneri da tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in modo che possano conseguire un'unica pensione, anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione. L'assegno pensionistico sarà calcolato prorata con le regole di ciascuna gestione.

4. Lavoratori precoci

Si concorda sull'obiettivo di favorire le carriere lavorative lunghe e iniziate in età molto giovane dai cosiddetti lavoratori precoci (cioè, per tutti quelli con 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo anche non continuativo prima del compimento del diciannovesimo anno d'età). In particolare, si prevede un intervento diretto a:

- eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dall'articolo 24, comma 10, del D.L. 201/2011 in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d'età;
- per i lavoratori precoci (così come definiti sopra), consentire l'accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoccupati senza ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che determinano una disabilità e lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose.

Le categorie di lavoro gravoso di cui al precedente punto saranno individuate dopo un confronto tra governo e OO.SS. utilizzando tre criteri di massima: (i) l'attuale normativa che individua le attività usuranti e in particolare il decreto legislativo 67 del 2011; (ii) l'analisi delle mansioni per le quali, sulla base della normativa italiana e delle analisi scientifiche internazionali, si sono rivelati più alti i rischi di "stress lavoro correlato" (istituto previsto a livello europeo e recepito in Italia nel 2008); (iii) nei limiti della disponibilità dei dati, una verifica degli indici infortunistici e di malattie professionali in funzione del crescere dell'età anagrafica. La convergenza tra Governo e OO.SS. su questo punto resta ovviamente condizionata all'esito positivo di questo confronto.

5. Lavori usuranti

Si conviene sull'obiettivo di introdurre nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67. In particolare, si concorda di:

- consentire l'anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all'attuale normativa agevolata, attraverso l'eliminazione delle finestre di accesso previste dall'art. 24, comma 17bis del D.L. 201/2011;
- prevedere che l'accesso al beneficio possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo almeno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l'attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa;

- eliminare l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019;
- valutare la fattibilità amministrativa di semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.

Il Governo, a fronte dei vincoli di finanza pubblica che ostacolano soluzioni più ampie, intende comunque introdurre un meccanismo finanziario di mercato che introduca elementi di flessibilità nelle scelte individuali (punti 6 e 7).

6. Nuova forma di sostegno all'uscita flessibile dal mercato del lavoro – APE

Negli ultimi anni l'incremento dell'aspettativa di vita e le crescenti difficoltà occupazionali indotte dalla crisi economica hanno determinato condizioni nuove che si riflettono negativamente sul sistema previdenziale, facendo emergere una molteplicità di problemi che richiedono soluzioni diversificate. Il Governo intende prevedere strumenti diversificati di intervento che offrano una maggiore flessibilità per gestire l'uscita dal mercato del lavoro. Attualmente la flessibilità di uscita per le generazioni ora prossime al pensionamento (sistema retributivo e misto della riforma Dini) è prevista solo per le carriere lunghe con il canale del pensionamento anticipato. Canale che trova negli interventi indicati una sua maggiore efficacia ed equità (precoci, usuranti e cumulo). Ma a ciò si contrappone una sostanziale rigidità nell'uscita dal mercato del lavoro per coloro che, non avendo maturato carriere molto lunghe, possono accedere al solo pensionamento di vecchiaia.

Per questi motivi, le lavoratrici e i lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d'importo (certificato dall'INPS) non inferiore a un certo limite potranno accedere su base volontaria a un nuovo strumento finanziario, denominato Anticipo Pensionistico (APE). L'APE rappresenta un "flusso finanziario ponte" di ammontare commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento dei requisiti anagrafici e certificata dall'INPS; flusso erogato fino alla maturazione degli ordinari requisiti pensionistici di età per la pensione di vecchiaia. Per l'APE è previsto un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

APE volontaria

L'APE è richiesta presso l'INPS ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L'APE è esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire dalla data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di 20 anni. In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'APE, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi. Il lavoratore o la lavoratrice interessati scelgono l'istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.

APE agevolata

Ferma restando la non piena condivisione da parte delle OO.SS. sul meccanismo dell'APE, Governo e OO.SS. convengono sull'obiettivo, socialmente qualificato, di prevedere un'APE agevolata per alcune categorie, tramite la definizione di bonus fiscali aggiuntivi o di trasferimenti monetari diretti, volti a garantire un "reddito ponte" interamente a carico dello Stato per un ammontare prefissato (ferma restando la facoltà dell'individuo di richiedere una somma maggiore). Tale intervento agevolativo riguarderà alcune categorie di lavoratrici e lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno, sulla base di requisiti quali (a) lo stato di disoccupazione e assenza di reddito), (b) la gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale; (c) le condizioni di salute, (d) i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.

Le categorie di cui alla lettera (b) e alla lettera (c), nonché l'ammontare prefissato del reddito ponte agevolato saranno individuate dopo un confronto tra governo e OO.SS., tra le altre cose utilizzando i criteri richiamati al punto 4 del presente verbale. La convergenza tra Governo e OO.SS. in merito all'APE agevolata sociale resta ovviamente condizionata all'esito positivo di questo confronto.

Ape e imprese

Nel caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, il datore di lavoro può sostenere i costi dell'APE at-

traverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE. Allo stesso fine, il Governo si impegna a definire interventi di agevolazione fiscale per favorire quote di contribuzione aggiuntiva non ordinaria da parte del datore di lavoro alla previdenza complementare, al fine di potenziare la rendita temporanea erogata dalla previdenza complementare o la pensione integrativa per compensare gli oneri dell'APE. Tali soluzioni permetteranno di rafforzare la strumentazione per governare i processi di turnover aziendali anche attraverso l'individuazione di opportune forme di bilateralità.

7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare – RITA

Contestualmente, il Governo si impegna a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per accrescere la flessibilità di utilizzo di tale strumento, al fine di adeguare le prestazioni della previdenza complementare anche alle necessità della gestione flessibile dell'uscita dal mercato del lavoro. In particolare, si definirà una modalità che consenta al lavoratore che ha maturato un montante in un fondo integrativo di attingere prima dell'età di pensionamento a tale montante, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione (età del pensionamento di vecchiaia). Tale nuova opportunità (denominata “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, RITA) sarà agevolata fiscalmente con una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per le anticipazioni, e

pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata in rendita. Il Governo si impegna altresì a definire strumenti di incentivazione fiscale finalizzati ad agevolare l'utilizzo volontario del TFR accantonato presso l'impresa o di contributi aggiuntivi per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare.

FASE II

Il Governo e le OO.SS. si impegnano a proseguire il confronto per la definizione di ulteriori misure di riforma del sistema di calcolo contributivo, per renderlo più equo e flessibile, per affrontare il tema dell'adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi discontinui, per favorire lo sviluppo del risparmio nella previdenza integrativa, mantenendo la sostenibilità finanziaria e il corretto rapporto tra generazioni insiti nel metodo contributivo (punti 8 e 9).

8. Interventi di riforma all'interno del sistema contributivo

In particolare, il confronto si svilupperà sui seguenti temi:

- in vista di un possibile intervento di riduzione strutturale del cuneo contributivo sul lavoro stabile al termine della fase attuale di esoneri temporanei, valutare l'introduzione di una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all'età di uscita, al fine di garantire l'adeguatezza delle pensioni medio-basse;
- interventi sulla previdenza complementare, volti a rilanciarne le adesioni, a favorire gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale e a parificare la tassazione sulle prestazio-

- ni di previdenza complementare dei dipendenti pubblici al livello di quella dei privati;
- favorire una maggiore flessibilità in uscita all'interno del sistema contributivo, anche con una revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l'assegno sociale) per l'accesso alla pensione anticipata;
 - valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali;
 - nell'ambito del necessario rapporto tra demografia e previdenza e mantenendo l'adeguamento alla speranza di vita, valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori in modo da tenere conto delle diversità nelle speranze di vita (si vedano le raccomandazioni del rapporto OCSE, *Fragmentation of retirement markets due to differences in life expectancy*, 2016);
 - approfondire lo studio della separazione fra previdenza e assistenza a fini statistici e per la corretta comparazione della spesa previdenziale a livello internazionale.

9. Perequazione dei trattamenti pensionistici

Il Governo si impegna sin d'ora, dopo il termine previsto dell'attuale meccanismo di rivalutazione dei trattamenti pensionistici per “fasce di importo”, a introdurre un sistema di perequazione basato sugli “scaglioni di importo”, confermando a partire dal 2019 il ritorno al meccanismo già previsto dalla legge 388/2000. Si impegna inoltre a valutare la possibilità di utilizzare un diverso indice per la rivalutazione delle pensioni, maggiormente rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati, e a valutare la possibilità di recuperare parte della mancata indicizzazione ai fini della rivalutazione una tantum del montante nel 2019.

Allegato 2 – Requisiti di accesso al pensionamento a normativa previgente

In linea con uno schema comune alla maggior parte dei Paesi europei, il sistema pensionistico italiano prevede, in sostanza, due canali di accesso al pensionamento: il pensionamento di vecchiaia con un requisito contributivo minimo di 20 anni e il pensionamento anticipato con un'età inferiore a quella di vecchiaia ma con requisiti contributivi più stringenti.

Pensionamento di vecchiaia

Nel sistema pensionistico italiano, l'**età minima** per il pensionamento di vecchiaia **prevista dalla Monti-Fornero nel 2016** è pari a 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le donne del settore pubblico e per gli uomini del settore privato e autonomi, 66 anni e un mese per le donne del settore autonomo e 65 anni e 7 mesi per le donne del settore privato, con un salto di ben 22 mesi che poco si concilia con i normali tempi previsti da tutte le riforme (max un anno ogni 18 mesi); quest'ultimo requisito viene gradualmente incrementato e pienamente allineato a quello degli altri lavoratori, a partire dal 1° gennaio 2018. Sempre nel 2018, il requisito minimo di età per l'**accesso all'assegno sociale** sarà elevato di un anno e, quindi, equiparato al requisito minimo di età per il pensionamento di vecchiaia. Oltre al requisito di età, l'accesso al pensionamento di vecchiaia richiede un **requisito minimo di contribuzione di almeno 20 anni** e, nel solo regime contributivo, la maturazione di un importo minimo di pensione non inferiore a 673 euro mensili nel 2015 (pari a 1,5 volte l'assegno sociale nello stesso anno), indicizzato con la media mobile quinquennale del PIL nominale. Quest'ultimo vincolo viene

meno al raggiungimento di un'età superiore di 4 anni a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia (70 anni e 3 mesi nel 2015, 70 anni e 4 mesi nel triennio 2016-2018). I suddetti requisiti sono adeguati nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita. Attorno al 2020 il requisito minimo di età per la pensione di vecchiaia raggiunge i 67 anni per la generalità dei lavoratori.

Pensionamento anticipato

La possibilità di pensionamento con età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (c.d. "pensionamento anticipato") è consentita al raggiungimento di un requisito contributivo minimo pari nel 2016 a:

- 42 anni e 10 mesi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi per le donne.

Il suddetto requisito contributivo è indipendente dall'età ed adeguato nel tempo in funzione delle variazioni della speranza di vita. **Per i lavoratori iscritti per la prima volta** al sistema pensionistico pubblico **a partire dal 1996** (cioè i lavoratori interamente assoggettati al regime contributivo), **è previsto un ulteriore canale di accesso al pensionamento anticipato**. Essi possono accedere al pensionamento con un'età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, fino ad un massimo di 3 anni, se in possesso di almeno 20 anni di contribuzione ed un importo minimo di pensione non inferiore a 1.256 euro mensili nel 2015 (che corrisponde a 2,8 volte l'assegno sociale nello stesso anno). Tale importo è indicizzato in funzione della media mobile quinquennale del PIL nominale. Il vincolo di un importo minimo di pensione relativamente elevato sostituisce, di fatto, il requisito contributivo minimo di 35 anni previsto dalla normativa prece-

dente per l'accesso al pensionamento anticipato nel regime contributivo. Il valore soglia è stato determinato al fine di garantire, in media, l'equivalenza nell'età di accesso al pensionamento e preservare il livello di adeguatezza delle prestazioni garantito dalla legislazione previgente.

Adeguamento dei requisiti minimi alla speranza di vita

A partire dal 2013¹, il **requisito minimo di età** per il pensionamento di vecchiaia (e per il pensionamento anticipato nel regime contributivo), **nonché il requisito contributivo minimo**, indipendente dall'età, per il pensionamento anticipato in tutti e tre i regimi, **vengono adeguati ogni 3 anni in funzione della variazione della speranza di vita a 65 anni, rilevata dall'Istat nel triennio precedente**. A partire dal 2019, il suddetto adeguamento è previsto a cadenza biennale anziché triennale. L'adeguamento alle variazioni della speranza di vita si applica, in parallelo, anche all'età minima di accesso all'**assegno sociale**.

Come espressamente previsto dalla normativa vigente, il procedimento per l'adeguamento dei requisiti minimi alle variazioni

¹ L'adeguamento dei requisiti avente decorrenza 2013, in ottemperanza al dettato normativo (art. 12, comma 12-*bis*, d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010), è stato adottato almeno 12 mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con d.d. 6 dicembre 2011 (in *GU*, 13 dicembre 2011). Tale adeguamento è pari a 3 mesi, come prevede il citato comma 12-*ter* e cioè che il primo adeguamento non possa superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente. Così si era effettivamente verificato, atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra l'anno 2007 e l'anno 2010, è stato valutato dall'Istat in 5 mesi.

della speranza di vita rientra interamente nella sfera di competenza amministrativa assicurando, in tal modo, l'effettività della revisione periodica ed il rispetto delle scadenze previste.

Tale procedimento è pienamente coerente con quello previsto per l'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione (art.1, comma 6, l. n. 335/1995, come modificata dalla l. n. 247/2007) la cui periodicità è stata resa biennale a partire dal 2019, per motivi di coerenza.

L'adeguamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento rappresenta un ulteriore rafforzamento dei meccanismi endogeni al sistema pensionistico (fra cui la revisione dei coefficienti di trasformazione nel sistema di calcolo contributivo) atti a contrastare gli effetti negativi dell'invecchiamento demografico sugli equilibri finanziari del sistema pensionistico. Inoltre, l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento produce un innalzamento del livello medio dei trattamenti pensionistici, contribuendo al miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, specialmente nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Di seguito si riportano le **tabelle con i requisiti minimi di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale**, calcolati sulla base dell'evoluzione della speranza di vita sottostante la previsione demografica, ipotesi centrale, recentemente prodotta dall'Istat, con base 2011. Ovviamente, gli adeguamenti effettivi saranno quelli stimati a consuntivo dall'Istat secondo il procedimento previsto dalla normativa vigente. Tuttavia, la l. n. 214/2011 prevede una clausola di garanzia per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dal 2021 in base alla quale il requisito minimo di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni.

Tabella 1 – Requisiti richiesti per la pensione di anzianità (o anticipata)

Anno di pensionamento	Età			
	Dipendenti privati	Dipendenti pubblici	Categorie tutelate*	Lavoratori autonomi
Fino al 1995	35	20-25**	35	35
1996-1997	35+52 (36)	20/25**	35+52 (36)	35+56 (40)
1998	35+54 (36)	35+53 (36)	35+53 (36)	35+57 (40)
1999	35+55 (37)	35+53 (37)	35+53 (37)	35+57 (40)
2000	35+55 (37)	35+54 (37)	35+54 (37)	35+57 (40)
2001	35+56 (37)	35+55 (37)	35+54 (37)	35+58 (40)
2002	35+57 (37)	35+55 (37)	35+55 (37)	35+58 (40)
2003	35+57 (37)	35+56 (37)	35+55 (37)	35+58 (40)
2004-2005	35+57 (38)	35+57 (38)	35+56 (38)	35+58 (40)
2006-2007	35+57 (39)	35+57 (39)		35+58 (40)
2008-6/2009	35+59 (40)	35+59 (40)		35+60 (40)
7/2009-2010	35+60 (40) 36+59	35+60 (40) 36+59		35+61 (40) 36+60
2011	35+61 oppure 36+60 (40)	35+61 oppure 36+60 (40)		35+62 oppure 36+61 (40)
	Tutti		Assicurati post 31 dicembre 1995	
2012	42 e un mese (41 e un mese donne)		63***	
2013	42 e 5 mesi (41 e 5 mesi donne)		63 e 3 mesi	
2014-2015	42 e 6 mesi (41 e 6 mesi donne)		63 e 3 mesi	
2016-2018****	42 e 10 mesi (41 e 10 mesi donne)		63 e 7 mesi	

2019-2020 ^{*****}	43 e 2 mesi (42 e 2 mesi donne)	63 e 11 mesi
2021-2022 ^{*****}	43 e 5 mesi (42 e 5 mesi donne)	64 e 2 mesi
2023-2024 ^{*****}	43 e 8 mesi (42 e 8 mesi donne)	64 e 5 mesi
2025-2026 ^{*****}	43 e 11 mesi (42 e 11 mesi donne)	64 e 8 mesi
2027-2028 ^{*****}	44 e 2 mesi (43 e 2 mesi donne)	64 e 11 mesi
2029-2030 ^{*****}	44 e 4 mesi (43 e 4 mesi donne)	65 e un mese
2035 ^{*****}	44 e 10 mesi (43 e 10 mesi donne)	65 e 7 mesi
2040 ^{*****}	45 e 2 mesi (44 e 2 mesi donne)	65 e 11 mesi
2045 ^{*****}	45 e 8 mesi (44 e 8 mesi donne)	66 e 5 mesi
2050 ^{*****}	46 (45 donne)	66 e 9 mesi
<p>N.B. Tra parentesi il requisito alternativo che prescinde dall'età anagrafica. * Per categorie tutelate si intendono i dipendenti qualificati come operai (e qualifiche equivalenti) e i c.d. "precoci", ossia coloro che hanno versato almeno un anno intero di contributi effettivi, derivanti da attività lavorativa, prima dei 19 anni di età, i quali sino al 2005 hanno beneficiato di requisiti più accessibili. ** I requisiti richiesti erano pari a 20 anni (19 anni, 6 mesi ed un giorno) per i dipendenti dello Stato e 25 anni (24 anni, 6 mesi ed un giorno) per i dipendenti degli enti locali e ASL. In entrambi i casi era prevista una riduzione di 5 anni a favore delle donne coniugate e/o con prole a carico. *** In presenza di un minimo di contribuzione effettiva di almeno 20 anni (non sono considerati utili i contributi figurativi) e a condizione che l'ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale. **** I valori indicati per il 2016-2018 sono adeguati alla speranza di vita accertata dall'Istat e stabilita dal d.m. 16 dicembre 2014 (in <i>GU</i>, 30 dicembre 2014). ***** I valori indicati dal 2019 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite dall'Istat.</p>		

Tabella 2 – Evoluzione dell'età pensionabile di vecchiaia

Anno di pensionamento	Età		
	Dipendenti privati	Dipendenti pubblici	Lavoratori autonomi
Fino al 1993	60 uomini; 55 donne	65	65 uomini; 60 donne
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 1995	61 uomini; 56 donne	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne
Dal 1° luglio 1995 al 31 dicembre 1996	62 uomini; 57 donne	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne
Dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1998	63 uomini; 58 donne	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne
Dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999	64 uomini; 59 donne	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne
Dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2009	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 60 donne
2010-2011	65 uomini; 60 donne	65 uomini; 61 donne*	65 uomini; 60 donne
2012	66 uomini; 62 donne	66	66 uomini; 63 e 6 mesi donne
2013	66 e 3 mesi uomini; 62 e 3 mesi donne	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi uomini; 63 e 9 mesi donne
2014-2015	66 e 3 mesi uomini; 63 e 9 mesi donne	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi uomini; 64 e 9 mesi donne
2016-2017***	66 e 7 mesi uomini; 65 e 7 mesi donne	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi uomini; 66 e un mese donne
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019-2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021-2022**	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi

2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2030	68 e un mese	68 e un mese	68 e un mese
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2045	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
<p>* Per le dipendenti pubbliche il requisito anagrafico di 61 anni è stato disposto dalla l. n. 122/2010, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 (causa C-46/07) che ha riconosciuto al regime Inpdap, l'ente di previdenza dei pubblici dipendenti, natura di regime professionale ed ha quindi ritenuto non legittima la diversa età pensionabile richiesta alle donne.</p> <p>** La riforma Monti-Fornero stabilisce che qualora l'incremento dato dalle variazioni demografiche non dovessero arrivarci, a partire dal 2022 l'età del pensionamento non può comunque risultare inferiore a 67 anni di età.</p> <p>*** I valori indicati dal 2019 in poi sono adeguati alla speranza di vita sulla base delle stime fornite dall'Istat.</p>			

Glossario

Le prestazioni pensionistiche pubbliche

- **Pensioni assistenziali:** prestazioni costituite da pensioni di guerra, ai non vedenti civili, ai non udenti civili e agli invalidi civili e dalle pensioni o assegni sociali ai cittadini al compimento dell'età pensionabile prevista, sprovvisti di reddito o con reddito insufficiente. La caratteristica principale di queste pensioni è di garantire un reddito minimo a persone incapaci di procurarselo a causa di menomazioni congenite o sopravvenute o semplicemente per età avanzata. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione. *Sono incluse, nell'aggregato, anche le indennità di accompagnamento* (che peraltro non sono pensioni) corrisposte come sostegno per l'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana propri dell'età.
- **Pensioni di benemerenzza:** assegni vitalizi ad ex combattenti insigniti dell'ordine di Vittorio Veneto e assegni di Medaglia e Croce al valor militare. Si tratta, in ogni caso, di pensioni non collegate ad alcun sistema di contribuzione.
- **Pensioni IVS:** prestazioni pensionistiche di invalidità, vecchiaia e superstiti corrisposte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta dalla persona protetta al raggiungimento di de-

terminati limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva (pensioni dirette di invalidità, vecchiaia e anzianità). In caso di morte della persona in attività lavorativa o già in pensione tali prestazioni possono essere corrisposte ai superstiti (pensioni indirette).

- **Pensioni indennitarie:** rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali e pensioni di guerra comprensive degli assegni di Medaglia d'oro. La caratteristica di queste pensioni è di indennizzare la persona per una menomazione, secondo il livello della stessa, o per morte (in tal caso la prestazione è erogata ai suoi superstiti) conseguente ad un fatto accaduto nello svolgimento di una attività lavorativa. Il diritto e l'entità della prestazione non sono correlati agli anni di versamento contributivo, bensì in funzione del danno subito e della retribuzione percepita.

Fonte: CENTRO STUDI E RICERCHE DI ITINERARI PREVIDENZIALI (a cura di), [*Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2014*](#), Rapporto n. 3, 2016

Appendice
SLIDE DI RICAPITOLAZIONE



Lavoro e pensioni

Le novità di inizio anno (2017)

a cura di:

Giuliano Cazzola e di Domenico Comegna
(docenti Uniecampus)



LEGGE DI BILANCIO 2017

Esonero contributivo 2016, pari a un massimo di 3.250 euro annui, per assunzioni di:

studenti assunti entro **sei mesi** dal diploma o dal diverso titolo di studio conseguito

Che abbiano svolto all'interno dell'azienda un periodo di **formazione** o un **tirocino curricolare**.



Le assunzioni interessate dallo **sgravio contributivo** saranno quelle a tempo indeterminato o in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.



Destinatari

Lo sgravio avrà una durata di **tre anni** ed è rivolto alle seguenti categorie di studenti:

gli alunni degli **istituti secondari** di secondo grado, per i quali la legge sulla **Buona Scuola** ha reso obbligatoria l'alternanza scuola-lavoro fino a 400 ore nel triennio finale dei tecnici e professionali, mentre nei licei sino a 200 ore;

gli studenti **universitari**;

gli studenti degli **istituti tecnici superiori**: si tratta degli Its, le scuole di tecnologia post diploma alternative all'università, partecipate dalle imprese;

gli iscritti a corsi d'istruzione e formazione professionale regionale (**Iefp**);

i giovani assunti con un contratto di **apprendistato** "formativo" di primo o di terzo livello.



Destinatari

I soggetti che possono portare in dote il beneficio sono gli studenti che, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio abbiano svolto presso il datore di lavoro che li assume attività di alternanza scuola-lavoro pari o ad almeno

- il 30% delle ore di alternanza previste dalla legge 107/2015;
- il 30% del monte orario previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata negli istituti tecnici superiori;
- Il 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

L'assunzione agevolata spetta al datore di lavoro che ha impiegato lo studente per almeno 120 ore di alternanza se proviene da una formazione tecnica o 60 ore per chi proviene dal liceo.



MODALITÀ DI RICHIESTA DEL BENEFICIO

Il bonus verrà erogato dall'Inps secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili pari a 7,4 milioni per il 2017 (maggiori risorse sono stanziare a partire dal prossimo anno).

Per questo è necessario attendere le istruzioni dell'istituto.
Comunque, per ottenere l'incentivo dovranno ricorrere alcune condizioni in capo al datore di lavoro, che deve rispettare i requisiti generali per le agevolazioni sulle assunzioni previsti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015



Incentivi alla produttività

- Le misure volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa e il cd. *welfare* aziendale sono contenute nei **commi da 160 a 162**.

- Per quanto riguarda il regime tributario speciale (un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%) sono innalzati i limiti dell'imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui).

- Non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente e siano quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità), nonché il controvalore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF.



Ulteriori provvedimenti

- Benefici contributivi in materia di apprendistato;
- disposizioni mirate a contrastare la delocalizzazione dei call center fuori dalla Ue;
- sostegno al lavoro cooperativo di chi perde il posto per crisi aziendale;
- stabilizzazione degli Lsu calabresi;
- modifiche al contratto di solidarietà;
- integrazione del reddito per i pescatori nel periodo di sospensione temporanea;
- riduzione dello sgravio contributivo per le imprese armatoriali;
- esenzione dal contributo per il licenziamento in caso di cambio d'appalto;
- viene prorogato, per il 2017, con uno stanziamento di 20 milioni di euro, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016;
- Fondi di solidarietà bilaterali



ANPAL – Agenzia nazionale politiche attive del lavoro

Sulle politiche attive del lavoro ricade l'imprudenza di una riforma scritta come se la Costituzione fosse già stata modificata.

La bocciatura della legge costituzionale Boschi pone adesso la questione del ridisegno delle politiche del lavoro, strettamente connessa a tre riforme concomitanti: quella delle province, quella del sistema del lavoro (il d.lgs 150/2015) e quella costituzionale.

I problemi sono dati dalla circostanza che Governo e Parlamento sono partiti dalla fine: invece verificare se e quando la riforma della Costituzione fosse entrata in vigore, hanno voluto anticiparla con mosse dettate dalla fretta, lasciando adesso una serie di problemi aperti di difficile soluzioni.



ANPAL - Gli scenari che si aprono dopo il voto del 4 dicembre

Quali scenari si aprono, adesso? La potestà legislativa delle politiche attive del lavoro resta alle regioni, costrette a sobbarcarsi costi ed organizzazione prima affidati alle province. Prima della legge

190/2014 vi erano risorse, scarse, ma sufficienti per la realizzazione delle politiche del lavoro. Una volta che la riforma costituzionale non è passata:

-lo Stato confermerà il finanziamento di propria spettanza per i servizi per il lavoro?

-O tornerà indietro, aprendo un'altra voragine nei bilanci pubblici delle regioni?

-O valuterà che la riforma delle province, basata sull'attesa di una riforma costituzionale mai entrata in vigore è, se non di per sé incostituzionale, una forzatura alla quale ora si è obbligati a porre rimedio?

-E l'accentramento delle funzioni alla base del d.lgs 150/2015 e della creazione dell'Anpal?

-Una volta che le regioni trovino conferma della propria potestà organizzativa dei servizi per il lavoro, quale ruolo può assolvere l'Anpal?



ANPAL – l'attività svolta fino ad ora

A quasi due anni di distanza dal D.Lgs 150/2015, il 29 novembre è stato dato il via al portale dell'ANPAL (data la scarsa attività di quest'ultima finora, si può affermare che sia anche il suo primo vero atto);

il 30 novembre è stata presentata l'INAPP, ovvero l'Istituto Nazionale di Analisi delle Politiche pubbliche, che sostituirà l'ISFOL; infine il **1 dicembre è stata presentato il Nuovo ispettorato del lavoro**.

Tra questi l'inaugurazione del **portale Anpal**, che realizza il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ex lettera g) art 9, comma 1, D. Lgs 150/2015 è la novità sicuramente più importante.

Il portale si divide a seconda della tipologia del destinatario del servizio: lavoratori, aziende e operatori.

La procedura di registrazione base è uguale per tutte e tre le tipologie di destinatari, per poi differenziarsi a seconda delle informazioni immesse, sbloccando così il proprio profilo di cittadino, di azienda, di ente e di agenzia per il lavoro. Ai fini della registrazione, è possibile utilizzare le proprie credenziali del sito Cliclavoro.



Previdenza e assistenza

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, **l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).**

L'APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Ape aziendale: i contributi sono versati dall'azienda nel quadro di un processo di ristrutturazione e mediante la contrattazione collettiva



Ape volontaria

Età non inferiore a 63 anni

Raggiungimento del diritto al pensionamento entro 3 anni e 7 mesi

Importo della futura pensione mensile, al netto della rata di ammortamento per il rimborso del prestito richiesto, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria (703 euro di oggi)

Non essere titolare di pensione diretta o di assegno ordinario di invalidità

La restituzione del prestito, che include interessi e premio assicurativo (che copre la premorienza), è diluita su 20 anni



Ape volontaria

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono determinate **con successivo DPCM**, mentre la durata minima è di 6 mesi.

E' prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con **DPCM** (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalità di attuazione della disciplina dell'Ape.

Destinatari: lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, iscritti alla gestione separata

NON SONO AMMESSI I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE



Esempio di calcolo

Anticipo netto mensile per dodici mesi di 1.000 euro di Ape volontaria con una pensione netta di 1000 euro

Valore dell'anticipo = 12.000 euro in ragione di un anno, a 24mila euro per 24 mesi, a 36mila euro per tre anni e a 43mila euro per 43 mesi (pari a 3 anni e 7 mesi).

Valore annuo del rimborso (rispettivamente 600, 1.200, 1.800 e 2.150 euro) + interessi (ipotizzati all'1,50 per cento)

Ritenute sulla rata mensile di pensione pari a 60,76 euro per 12 mesi di anticipo, a 121,52 euro per 24 mesi, a 182,30 euro per 36 mesi e a 217,10 euro per 43 mesi.

Pensione netta mensile – per la durata del prestito – pari a 939,24 euro (nel caso di 12 mesi di anticipo) e rispettivamente a 878,48 euro, a 817,70 euro e a 782,90 euro negli altri casi evidenziati (24, 36, 43 mesi di anticipo). La decurtazione annuale sarebbe nel primo caso di 789,88 euro (6,08 per cento), nel secondo caso di 1.579,76 euro (12,16 per cento), nella terza ipotesi di 2.369,90 euro (18,24%) e a fronte di 43 mesi di 2.822,30 euro (21,78 per cento).



Profili fiscali

Le somme erogate a titolo di prestito non concorrono a formare reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza è riconosciuto un credito di imposta annua nella misura massima del 50% dell'importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.



Ape sociale

Ha natura assistenziale

È posta a carico dello Stato ed erogata dall'Inps a soggetti in stato di bisogno che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta.

L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia o dei requisiti per la pensione anticipata.

Misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 intesa ad agevolare la transizione verso il pensionamento per soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio ed è soggetta a limiti di spesa.

Secondo stime del Governo, nel 2017 sono 35mila i lavoratori in possesso dei requisiti per l'Ape sociale; nel 2018 dovrebbero scendere a 18-20mila.



Ape sociale – limiti di spesa

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023).

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 marzo), vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale.



Ape sociale - Requisiti

Età pari ad almeno 63 anni

Anzianità contributiva minima di 30 anni di
anzianità contributiva (36 per lavoratori che
svolgono attività difficoltose o rischiose)

Maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi

non essere titolari di alcuna pensione diretta.

Cessazione di qualunque attività lavorativa
anche autonoma



Ape sociale. Destinatari

- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
- soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
- soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;**
- lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.**



Ape sociale. Destinatari

- **lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni:**
- **A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici**
- **B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni**
- **C. Conciatori di pelli e di pellicce**
- **D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante**
- **E. Conduttori di mezzi pesanti e camion**
- **F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni**
- **G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza**
- **H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido**



Ape sociale

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi:

- di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
- a soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
- a soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;
- al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.
- l'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente nei limiti di 8.000 euro annui, di 4.850 euro se lavoro autonomo.
- l'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.



Ape sociale

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). **Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.**

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale.



Ape aziendale

- Rivolta alla gestione del personale in esubero.
- Funziona con gli stessi meccanismi dell'Ape volontaria, con la differenza che il finanziamento è posto a carico del datore di lavoro (anche attraverso enti bilaterali, fondi di solidarietà)
- Deve essere esercitata nel quadro della contrattazione collettiva in presenza di processi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione
- Serve il consenso del lavoratore
- Il datore di lavoro, l'ente bilaterale o il fondo di solidarietà possono versare in un'unica soluzione all'Inps un contributo correlato alla retribuzione (nella misura del 33%) percepita prima della cessazione dal servizio del lavoratore in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare in tutto o in parte gli oneri relativi alla concessione dell'Ape



RITA (rendita integrativa per la pensione anticipata)

Ammissa per lavoratori con **63 anni di età e almeno 20 di contributi**

Consente di riscuotere in anticipo la pensione integrativa, utilizzandola per ridurre o azzerare la necessità di anticipo APE, con una **tassazione agevolata** tra il 15% e il 9%, contro l'attuale 23%.

Le percentuali più favorevoli sono destinate a per coloro che sono iscritti da più tempo ad un fondo pensione integrativo: lo sgravio all'ipotesi è pari allo 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni.

E' **cumulabile** con eventuali nuovi redditi da lavoro



Iter procedurale

Per accedere all'anticipo pensionistico, il soggetto richiedente deve prestare all'INPS la **domanda** di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all'interessato l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile. Il soggetto in possesso della certificazione, deve presentare domanda di APE e **contemporaneamente domanda di pensione di vecchiaia**, da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di **recesso** (art. 67-duodecies, c. 2, D.Lgs. 206/2015), il termine per recedere dal contratto di assicurazione è di 14 giorni.



Altre misure

Aliquota gestione separata: Passa dal 27 al 25% l'aliquota contributiva dovuta alla gestione separata INPS dei collaboratori coordinati e contributivi titolari di partita Iva (c.d. free-lance) non titolari di pensione o già titolari di diversa copertura previdenziale.

Cumulo gratuito: Gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria possono richiedere il cumulo gratuito dei propri contributi, ai fini della maturazione del diritto alla pensione anticipata e/o a quella di vecchiaia.

Il criterio di calcolo dell'assegno non seguirà la regola del sistema contributivo, come nella totalizzazione, ma sarà applicato il pro-rata con le regole in vigore in ciascuna gestione.

Esodati: E' l'ottavo intervento che permette a circa 30 mila persone rimaste senza lavoro di percepire la pensione. Ammessi al pensionamento saranno: i soggetti che hanno cessato l'attività e sono autorizzati alla prosecuzione volontaria, i mobilitati, ex dipendenti di ditte fallite, ecc. che maturano la pensione con decorrenza entro gennaio 2019.

Penalizzazione. Si esclude a regime (dal 2018) l'applicazione della **riduzione percentuale** (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma Fornero (2011) sui **trattamenti pensionistici anticipati**



Opzione donna e no tax area

Viene prorogata l'opzione donna, con rettifica per le lavoratrici precedentemente escluse (donne che avevano compiuto i 57-58 anni nell'ultimo trimestre del 2015 (circa 4mila persone).

Devono aver maturato i requisiti anagrafici entro il 2015.

ATTENZIONE. Lo slittamento del termine non cancella però l'adeguamento dell'età alle speranze di vita, né tantomeno la cosiddetta "finestra mobile", il meccanismo che fa decorrere la prestazione dal 13° mese successivo (19° mese per le autonome) a quello in cui si raggiungono i requisiti.

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. **no tax area per i pensionati**), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti



Quattordicesima

Si interviene sulla disciplina della **c.d. "quattordicesima"**, erogazione introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso, rideterminandone (dal 2017) l'importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2017, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo.



Quattordicesima

Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva	Limite di reddito (*)
Fino a 15	€ 336	€ 10.122,86
Oltre 15 e fino a 25	€ 420	€ 10.206,86
Oltre 25	€ 504	€ 10.290,86
Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (dal 2017)	Limite di reddito (**)
Fino a 15	€ 437	€ 13.466,14
Oltre 15 e fino a 25	€ 546	€ 13.595,14
Oltre 25	€ 655	€ 13.707,14

(*) Importo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo INPS 2017 pari a 9.786,86, euro incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta.

(**) Importo di 2 volte il trattamento minimo annuo INPS 2017 pari a 13.049,14 euro, incrementato della somma aggiuntiva spettante all'interessato in relazione all'anzianità contributiva posseduta.



Lavoratori precoci: una misura stimata per 25mila lavoratori l'anno

Dal 1° gennaio 2017 la pensione anticipata può essere concessa a lavoratori c.d. precoci che si trovano in condizione di particolare disagio lavorativo e/o economico.

Sono definiti tali i lavoratori che possono vantare almeno 1 anno (12 mesi, anche non continuativi) di contribuzione, riferiti a periodi di lavoro effettivo, precedenti il compimento del 19° anno di età.

Essi possono ottenere la pensione anticipata **con 41 anni di contribuzione** (in luogo dei richiesti 42 anni e 10 mesi, o 41 anni e 10 mesi, le donne) **a condizione che** si trovino in almeno uno dei 4 seguenti profili di tutela: a) stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, ed esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi; b) assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (art. 3, c.3 L.104/92); c) riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%; d) lavoro dipendente all'interno delle professioni indicate in tabella, con svolgimento da almeno 6 anni in via continuativa di attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, oppure lavoratori impiegati in mansioni usuranti o notturni.

L'anticipo, **in pratica**, è di 22 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Per il futuro, il nuovo requisito (41 anni), resta soggetto all'**adeguamento** demografico, così come per tutti i requisiti di pensione.



Lavoratori precoci

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati**
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia**
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti**



Lavori usuranti

Dal 1° gennaio 2012, i lavoratori interessati - in possesso di un'anzianità contributiva minima di 35 anni e di una determinata età anagrafica minima - possono accedere al trattamento pensionistico attraverso il c.d. sistema delle quote, date dalla somma dell'età anagrafica e anzianità. I requisiti richiesti sono riepilogati nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i requisiti richiesti ai lavoratori notturni che prestano la loro attività a turni per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno inferiore a 78.

I requisiti richiesti a partire dal 2016 restano "congelati" sino a tutto il 2027, in quanto nei loro confronti non trova applicazione l'adeguamento demografico (art. 1, c. 206, L. 232/2016).

La decorrenza della pensione anticipata riservata ai lavoratori addetti ad attività usuranti, sino all'anno 2016, era fissata al tredicesimo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti (c.d. finestra "mobile").



Lavori usuranti

Anno	<i>Lavori usuranti</i>		<i>Lavori notturni</i>			
	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Numero di notti in ogni anno	Età anagrafica minima	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2012	60	96	Da 64 a 71	62	98	98
			Da 72 a 77	61	97	97
2013-2015	61 e 3 mesi	97,3	Da 64 a 71	63 e 3 mesi	99,3	99,3
			Da 72 a 77	62 e 3 mesi	98,3	98,3
2016	61 e 7 mesi	97,6	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99,6	99,6
			Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98,6	98,6
2017-2027	61 e 7 mesi	97,6	Da 64 a 71	63 e 7 mesi	99,6	99,6
			Da 72 a 77	62 e 7 mesi	98,6	98,6

Notizie sugli autori

Giuliano Cazzola

Docente di Diritto del lavoro, Università eCampus e componente del comitato scientifico di ADAPT

Domenico Comegna

Già dirigente Inps e cultore della materia di Diritto del lavoro, Università eCampus

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro

1. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), **Lavoro: una riforma a metà del guado**, 2012
2. P. Rausei, M. Tiraboschi (a cura di), **Lavoro: una riforma sbagliata**, 2012
3. M. Tiraboschi, **Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times**, 2012
4. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2012**, 2012
5. AA.VV., **I programmi alla prova**, 2013
6. U. Buratti, L. Casano, L. Petruzzo, **Certificazione delle competenze**, 2013
7. L. Casano (a cura di), **La riforma francese del lavoro: dalla sécurisation alla flexicurity europea?**, 2013
8. F. Fazio, E. Massagli, M. Tiraboschi, **Indice IPCA e contrattazione collettiva**, 2013
9. G. Zilio Grandi, M. Sferrazza, **In attesa della nuova riforma: una rilettura del lavoro a termine**, 2013
10. M. Tiraboschi (a cura di), **Interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, e della coesione sociale**, 2013
11. U. Buratti, **Proposte per un lavoro pubblico non burocratico**, 2013
12. A. Sánchez-Castañeda, C. Reynoso Castillo, B. Palli, **Il subappalto: un fenomeno globale**, 2013
13. A. Maresca, V. Berti, E. Giorgi, L. Lama, R. Lama, A. Lepore, D. Mezzacapo, F. Schiavetti, **La RSA dopo la sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2013, n. 231**, 2013
14. F. Carinci, **Il diritto del lavoro in Italia: a proposito del rapporto tra Scuole, Maestri e Allievi**, 2013
15. G. Zilio Grandi, E. Massagli (a cura di), **Dal decreto-legge n. 76/2013 alla legge n. 99/2013 e circolari "correttive": schede di sintesi**, 2013
16. G. Bertagna, U. Buratti, F. Fazio, M. Tiraboschi (a cura di), **La regolazione dei tirocini formativi in Italia dopo la legge Fornero**, 2013
17. R. Zucaro (a cura di), **I licenziamenti in Italia e Germania**, 2013
18. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2013**, 2013
19. L. Mella Méndez, **Violencia, riesgos psicosociales y salud en el trabajo**, 2014
20. F. Carinci (a cura di), **Legge o contrattazione? Una risposta sulla rappresentanza sindacale a Corte costituzionale n. 231/2013**, 2014
21. M. Tiraboschi (a cura di), **Jobs Act - Le misure per favorire il rilancio dell'occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele**, 2014

22. M. Tiraboschi (a cura di), **Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese - Prime interpretazioni e valutazioni di sistema**, 2014
23. G. Gamberini (a cura di), **Progettare per modernizzare. Il Codice semplificato del lavoro**, 2014
24. U. Buratti, C. Piovesan, M. Tiraboschi (a cura di), **Apprendistato: quadro comparato e buone prassi**, 2014
25. M. Tiraboschi (a cura di), **Jobs Act: il cantiere aperto delle riforme del lavoro**, 2014
26. F. Carinci (a cura di), **Il Testo Unico sulla rappresentanza 10 gennaio 2014**, 2014
27. S. Varva (a cura di), **Malattie croniche e lavoro. Una prima rassegna ragionata della letteratura di riferimento**, 2014
28. R. Scolastici, **Scritti scelti di lavoro e relazioni industriali**, 2014
29. M. Tiraboschi (a cura di), **Catastrofi naturali, disastri tecnologici, lavoro e welfare**, 2014
30. F. Carinci, G. Zilio Grandi (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi - Atto I**, 2014
31. E. Massagli (a cura di), **Il welfare aziendale territoriale per la micro, piccola e media impresa italiana. Un'indagine ricostruttiva**, 2014
32. F. Carinci (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi - Atto II**, 2014
33. S. Stefanovichj, **La disabilità e la non autosufficienza nella contrattazione collettiva italiana, alla luce della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020**, 2014
34. AA.VV., **Crisi economica e riforme del lavoro in Francia, Germania, Italia e Spagna**, 2014
35. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2014**, 2014
36. M. Tiraboschi (a cura di), **Occupabilità, lavoro e tutele delle persone con malattie croniche**, 2015
37. F. Carinci, M. Tiraboschi (a cura di), **I decreti attuativi del Jobs Act: prima lettura e interpretazioni**, 2015
38. M. Soldera, **Dieci anni di staff leasing. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato nell'esperienza concreta**, 2015
39. M. Tiraboschi, **Labour Law and Industrial Relations in Recessionary Times**, 2015
40. F. Carinci (a cura di), **La politica del lavoro del Governo Renzi. Atti del X Seminario di Bertinoro-Bologna del 23-24 ottobre 2014**, 2015
41. F. Carinci, **Il tramonto dello Statuto dei lavoratori**, 2015
42. U. Buratti, S. Caroli, E. Massagli (a cura di), **Gli spazi per la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro**, in collaborazione con IRPET, 2015

43. U. Buratti, G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), **Garanzia Giovani, un anno dopo. Analisi e proposte**, 2015
44. D. Mosca, P. Tomassetti (a cura di), **La trasformazione del lavoro nei contratti aziendali**, 2015
45. M. Tiraboschi, **Prima lettura del decreto legislativo n. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro**, 2015
46. F. Carinci, C. Cester (a cura di), **Il licenziamento all'indomani del d.lgs. n. 23/2015**, 2015
47. F. Nespoli, F. Seghezzi, M. Tiraboschi (a cura di), **Il Jobs Act dal progetto alla attuazione**, 2015
48. F. Carinci (a cura di), **Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi**, 2015
49. Studio Legale Tributario D. Stevanato (a cura di), **Introduzione al processo tributario**, in collaborazione con ADAPT ANCL Padova e Regione Veneto, 2015
50. E. Dagnino, M. Tiraboschi (a cura di), **Verso il futuro del lavoro**, 2016
51. S. Santagata (a cura di), **Lavoro e formazione in carcere**, 2016
52. A. Cassandro, G. Cazzola (a cura di), **Il c.d. Jobs Act e i decreti attuativi in sintesi operativa**, 2016
53. M. Del Conte, S. Malandrini, M. Tiraboschi (a cura di), **Italia-Germania, una comparazione dei livelli di competitività industriale**, 2016
54. F. Carinci (a cura di), **Jobs Act: un primo bilancio. Atti del XI Seminario di Bertinoro-Bologna del 22-23 ottobre 2015**, 2016
55. G. Rosolen, F. Seghezzi (a cura di), **Garanzia Giovani due anni dopo. Analisi e proposte**, 2016
56. L. Casano, G. Imperatori, C. Tourres (a cura di), **Loi travail: prima analisi e lettura. Una tappa verso lo "Statuto dei lavori" di Marco Biagi?**, 2016
57. G. Polillo, **ROMA – reset. Una terapia contro il dissesto**, 2016
58. J.L. Gil y Gil (dir.), T. Ushakova (coord.), **Comercio y justicia social en un mundo globalizado**, 2016
59. F. Perciavalle, P. Tomassetti (a cura di), **Il premio di risultato nella contrattazione aziendale**, 2016
60. M. Sacconi, E. Massagli (a cura di), **Le relazioni di prossimità nel lavoro 4.0**, 2016
61. Bollettinoadapt.it, **Annuario del lavoro 2016**, 2016
62. E. Dagnino, F. Nespoli, F. Seghezzi (a cura di), **La nuova grande trasformazione del lavoro. Lavoro futuro: analisi e proposte dei ricercatori ADAPT**, 2017

SOCI ADAPT

Abi	Confindustria Bergamo	Fisascat-Cisl
ANCC-Coop	Confindustria Verona	Fondirigenti
ANCL Milano	Confindustria Vicenza	Gi Group
Angem	Confprofessioni	Ifoa
Aninsei	Consiglio regionale Veneto ANCL - Associaz. nazionale cons. lavoro	IHI Charging Systems International Inail
Anmil		Ikea Italia Retail
Assoimprenditori Alto Adige	Coopfond-Legacoop nazionale	INAPP
Assolavoro	Cremonini	LVH-APA
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	Day Ristoservice	Manutencoop
Bracco Imaging	Ebinter	MCL
Brembo	Edenred Italia	Quanta
Campagnolo	Enel	Randstad Italia
Cia	Eni	Scuola Centrale Formazione
Cisl	Esselunga	SNFIA
Cisl FP	Farindustria	Sodexo Motivation
CNA	Federalberghi	Solutions Italia Srl
Coldiretti	Federdistribuzione	Synergie Italia Agenzia per il lavoro
Confagricoltura	FederlegnoArredo	Telecom Italia
Confartigianato	Federmeccanica	Tempor
Confcommercio	Fidef	Uil
Confcooperative	Filca-Cisl	Umana
Confesercenti	Fim-Cisl	Union Labor
Confimi Industria	Fincantieri	World Employment Confederation
Confindustria	Fipe	

ADAPT LABOUR STUDIES E-BOOK SERIES

ADAPT – Scuola di alta formazione in relazioni industriali e di lavoro



ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS